

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**



**La riforma dell'ordinamento professionale:
stato dell'arte e adempimenti futuri**

(c.r. 389)

Roma, 12 settembre 2012



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Anja Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Giovanni Margiotta	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto ed elaborato da
Antonello Pili e Massimiliano Pittau.

Indice

<u>1.</u>	<u>LA RIFORMA: UN CANTIERE INFINITO</u>	<u>1</u>
<u>2.</u>	<u>IL REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (DPR 7 AGOSTO 2012, N.137)</u>	<u>7</u>
<u>3.</u>	<u>I TASSELLI MANCANTI</u>	<u>13</u>



1. La riforma: un cantiere infinito

4 decreti legge, 1 legge e 2 decreti attuativi sono le norme che nel corso di dodici mesi hanno ridisegnato, in modo tumultuoso e spesso anche contraddittorio, la disciplina dell'ordinamento professionale.

Tali provvedimenti, che spesso procedono per interpolazione rendendo difficile anche per gli addetti ai lavori ricostruire il quadro normativo vigente, hanno toccato tutti gli aspetti della professione: l'accesso, la pubblicità, l'obbligo di assicurazione, il tirocinio, la formazione continua, la deontologia e le società tra professionisti.

Di seguito si riporta l'elenco dei provvedimenti susseguitesesi, in ordine cronologico:

- Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito con modificazioni dalla legge 14/09/11 n.148), art.3, comma 5 come modificato dall'art. 10 della legge n. 183/2011 e dall'art. 9 del DL n.1 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L n.27/2012);
- Legge 12 novembre 2011, n.183, art.10 (commi 1,2 e 12 modificano e integrano art. 3 comma 5 D.L.138/2011 in particolare intervenendo sulle tariffe professionali; i commi 3-11 definiscono invece la *Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali*);
- Decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214), art.33 interviene sul tirocinio e su tempi di attuazione della riforma (modificando art.10 legge 183/2011 e art.3 comma 5 del D.L. n.138), art.39 comma 7, interviene su rapporto tra Ordini e Confidi;
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, art.9 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L 24 marzo 2012, n.27) interviene nuovamente su art.3, comma 5, D.L.138/2011 - compensi e tirocinio - e su art.10 L. 183/2011 - Società tra professionisti;



- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 *Misure urgenti per la crescita del Paese* (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134) introduce la disposizione che prevede un decreto specifico per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

A tali provvedimenti sono seguiti i primi due decreti attuativi.

Il primo, e più importante, è il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, n. 195 è stato invece pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*.

Nella tavola allegata è riportato il testo vigente delle norme in questione. Il testo dei due decreti attuativi, invece, è scaricabile dal sito del Centro studi www.centrostudicni.it.



TAV. 1 Il quadro normativo vigente in merito alla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina delle società tra professionisti, parametri giudiziali e corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura		
Art. 3, comma 5 DL 138/2011 (convertito con l.n. 148/2011) come modificato dall'art. 10 della legge n. 183/2011, a sua volta modificato dall'art.33 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con legge n.214/2011), e dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)	Art. 10, commi 3-11, legge n. 183/2011. Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali come modificato dall' Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)	Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012) integrato da art.5 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
<p>Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 quinto comma della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:</p> <p>a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse</p>	<p>3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";</p> <p>4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:</p> <p>a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;</p> <p>b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti</p>	<p>«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate). – 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.</p> <p>2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27). Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. <i>Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto</i></p>



TAV. 1 Il quadro normativo vigente in merito alla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina delle società tra professionisti, parametri giudiziali e corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura		
<p>Art. 3, comma 5 DL 138/2011 (convertito con l.n. 148/2011) come modificato dall'art. 10 della legge n. 183/2011, a sua volta modificato dall'art.33 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con legge n.214/2011), e dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</p>	<p>Art. 10, commi 3-11, legge n. 183/2011. Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali come modificato dall' Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</p>	<p>Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012) integrato da art.5 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134</p>
<p>pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;</p> <p>b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;</p> <p>c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. (Secondo, terzo e quarto periodo soppressi dall'art.9 DL 2012 n.1 convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012. Il comma c) era stato in precedenza modificato da comma 2 art.33 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011)</p> <p>d) abrogata dall'art. 9 DL 2012 n. 1 (convertito in legge, con</p>	<p>nel termine perentorio di sei mesi;</p> <p>c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;</p> <p>c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale“;</p> <p>d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.</p> <p>5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.</p> <p>6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.</p> <p>7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al</p>	<p>legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (periodo introdotto dall'art. 5, d.l. 83/2012)</p> <p>(Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali) ART.5, COMMA 2 D.L 22 GIUGNO 2012 N.83</p> <p>3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,</p>



TAV. 1 Il quadro normativo vigente in merito alla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina delle società tra professionisti, parametri giudiziali e corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura		
<p>Art. 3, comma 5 DL 138/2011 (convertito con l.n. 148/2011) come modificato dall'art. 10 della legge n. 183/2011, a sua volta modificato dall'art.33 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con legge n.214/2011), e dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</p>	<p>Art. 10, commi 3-11, legge n. 183/2011. Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali come modificato dall' Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</p>	<p>Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012) integrato da art.5 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134</p>
<p>modificazioni, dalla L.n 27/2012)</p> <p>e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;</p> <p>f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;</p> <p>g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi</p>	<p>regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.</p> <p>8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.</p> <p>9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.</p> <p>11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.</p>	<p>fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.</p> <p>5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p> <p>6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e</p>



TAV. 1 Il quadro normativo vigente in merito alla riforma degli ordinamenti professionali, disciplina delle società tra professionisti, parametri giudiziali e corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura		
<i>Art. 3, comma 5 DL 138/2011 (convertito con l.n. 148/2011) come modificato dall'art. 10 della legge n. 183/2011, a sua volta modificato dall'art.33 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (convertito con legge n.214/2011), e dall'art. 9 del DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</i>	<i>Art. 10, commi 3-11, legge n. 183/2011. Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali come modificato dall' Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012)</i>	<i>Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012) integrato da art.5 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134</i>
<p>delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie. (Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012 emanato) Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art.3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.</p> <p>5 -bis . Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) , sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.</p> <p>5 -ter . Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 – bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 –bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. (commi introdotti da art. 33 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011)</p>		<p>della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.</p> <p>7. (..)</p> <p>8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». <i>Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:</i> (..)</p>



2. Il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 7 agosto 2012, n.137)

Il Consiglio dei Ministri n. 41 del 3 agosto 2012, ha approvato il regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dal D.L. 138/2011. Il regolamento è stato pubblicato nella GU n.189 del 14 agosto 2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo (15 agosto 2012).

Il testo del decreto recepisce tutte le richieste di modifica e integrazione avanzate dalle professioni dell'area tecnica ed in particolare dal CNI.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno scorso, il testo definitivo del Regolamento contiene, infatti, importanti e radicali innovazioni:

- il campo di applicazione del provvedimento è stato circoscritto alle sole “professioni regolamentate” “il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi”;
- è stato inserito il riferimento all’art. 33 della Costituzione (esame di Stato) quale requisito per l’accesso alle professioni regolamentate;
- nonostante che, a seguito del D.L. 1/2012 (e più in particolare delle modifiche apportate allo stesso D.L. 1/2012 in sede di conversione), sia stato introdotto il principio della “riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili (...)” aprendo, di fatto, le porte all’albo unico dei tecnici diplomati, il Dpr 137 non contiene alcuna disposizione attuativa di tale principio;



- nasce l'albo unico nazionale e l'obbligo di annotare in esso gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'albo. Recita infatti l'art.3 del regolamento che *“Gli albi territoriali (...), tenuti dai rispettivi consigli (...), sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente (...).”*
- per consentire ai Consigli nazionali la negoziazione di convenzioni collettive, l'obbligo di stipula di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale è stato differito di 12 mesi;
- il tirocinio resta obbligatorio solo per le professioni che già lo prevedono ed è stata ribadita la sua durata massima di 18 mesi; è stato ammesso lo svolgimento del tirocinio *“in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento”*; è stata sancita la facoltatività della frequenza dei corsi e la loro organizzazione è stata affidata, oltre che ai Consigli degli Ordini, anche a soggetti autorizzati dai Consigli nazionali previo parere vincolante del Ministero vigilante;
- i corsi di formazione continua potranno essere tenuti anche da soggetti diversi dagli Ordini, che dovranno essere però autorizzati dal Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante. Ai Consigli nazionali è stato attribuito il compito di determinare con proprio regolamento, previo parere vincolante del Ministero vigilante: modalità e condizioni di assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli



- iscritti; gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento da parte degli ordini territoriali e degli altri soggetti autorizzati; i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, uniformi su tutto il territorio nazionale; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- i componenti dei consigli di disciplina territoriali saranno nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine, tra soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal corrispondente consiglio dell'ordine. I criteri in base ai quali sarà effettuata la proposta dei consigli dell'ordine e la designazione da parte del presidente del tribunale, saranno individuati con regolamento adottato dal Consiglio nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante. Il dPR non interviene, invece, sugli organi disciplinari avente natura giurisdizionale (come il CNI) che mantengono inalterate le loro funzioni ed attribuzioni.

Il nuovo regolamento, come già detto entrato in vigore da circa un mese, impone, spesso in tempi brevissimi, l'elaborazione e l'approvazione da parte del Consiglio nazionale di numerosi e importantissimi provvedimenti.

Seguendo l'articolato del Dpr, gli adempimenti e le scadenze imposte, per ciò che attiene al CNI (escludendo, per il momento, tutti gli adempimenti connessi all'obbligo del tirocinio e quelli imposti ai Consigli nazionali che decidono sui provvedimenti disciplinari in via amministrativa) sono elencati nella tavola 2.

Più nel dettaglio gli adempimenti consistono in:

Art. 3, comma 2: *organizzazione dell'Albo unico nazionale sulla base delle informazioni fornite dai Consigli degli Ordini ("L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli*



territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale);

Art. 5, comma 1: stipula di convenzioni collettive per l'attuazione dell'obbligo di assicurazione *professionale* ("Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"); scadenza: **15 agosto 2013;**

Art. 7, comma 2: trasmissione di eventuali proposte motivate di delibera al Ministro vigilante ai fini dell'accreditamento dei corsi di formazione professionale ("I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di assumere il parere vincolante dello stesso");

Art. 7, comma 3: emanazione di un regolamento, previo parere favorevole del Ministro vigilante, concernente i criteri organizzativi, modalità e contenuti dei corsi di aggiornamento professionale ("Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale



unità di misura della formazione continua"); scadenza: **15 agosto 2013**;

Art. 7, comma 4: stipula di convenzioni quadro con il Ministro dell'Università, istruzione e ricerca e il Ministro vigilante per stabilire regole comuni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari (*"Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari"*);

Art. 7, comma 4: emanazione di regolamenti comuni, previo parere favorevole dei ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore (*"Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore"*);

Art. 8, comma 3: emanazione di un regolamento, previo parere vincolante del Ministro vigilante, concernente i criteri di designazione dei componenti dei consigli di disciplina territoriale (*"I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del Tribunale sono individuati con regolamento adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio previo parere vincolante del Ministro vigilante"*); scadenza: **13 novembre 2013**;

Articoli 4, 5 e 7: aggiornamento del codice deontologico per introdurre la disciplina delle sanzioni conseguenti, rispettivamente, alla violazione delle disposizioni in materia di pubblicità informativa, polizza professionale e formazione continua.

L'approvazione del Dpr 137/2012 costituisce, dunque, solo un primo passo; per essere implementate, le nuove misure richiedono il contributo di tutta la categoria che è chiamata da subito ad un nuovo, impegnativo e ci si augura fruttuoso sforzo di elaborazione e condivisione.



Tav. 2 Adempimenti connessi all'entrata in vigore del DPR n. 127/2012 e relativi tempi di attuazione

Riferimento articolo Dpr 137/2012	Adempimenti/tempi di attuazione
Art.3, comma 2 (albo unico)	Istituzione albo unico nazionale
Art.5, comma 1 (assicurazione)	Obbligo stipula assicurazione/ entro 15 agosto 2013
Art.7 comma 3 (aggiornamento professionale)	Adozione regolamento aggiornamento professionale/ entro 15 agosto 2013



3. I tasselli mancanti

Nonostante questa corposa, e talvolta caotica produzione normativa, rimangono ancora da approvare alcuni provvedimenti per delineare compiutamente il quadro delle riforme mentre altre misure potrebbero avere ricadute significative, in particolare sull'articolazione territoriale delle istituzioni ordinistiche.

Di seguito si elencano i provvedimenti in itinere.

- **Testo Unico** che dovrà contenere tutte le norme non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del Dpr 137/2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, deve provvedere a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Dpr 137/2012. Si tratta di una disposizione meramente compilativa che è comunque necessario monitorare con estrema attenzione.
- **Regolamento di disciplina delle società tra professionisti.** Come previsto all' art. 10, comma 10 della legge n. 183/2011 il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deve adottare un regolamento che disciplini: i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi professionali conferiti alle società tra professionisti; le incompatibilità di partecipazione a più società; l'osservanza del codice deontologico da parte dei soci professionisti e il regime disciplinare cui è sottoposta la società tra professionisti. Attualmente lo schema di regolamento, che ha già acquisito il parere del Consiglio di Stato, è in fase di revisione presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.



- **Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del DL 83/2012 (convertito nella legge n. 134/2012) che integra l'art. 9, comma 2 del DL n. 1/2012: *“Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (...), si applicano i parametri individuati con il decreto (...), da emanarsi (...) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi”.* Tali parametri *“non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore”* del nuovo decreto. Lo stesso art.5 del DL 83/2012 statuisce al comma 2 che *“Fino all'emanazione del decreto (...) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”.* Attualmente il regolamento per la determinazione dei corrispettivi è in fase di elaborazione presso l'Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia che ha già richiesto i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.



- **Riordino delle province.** Il DL n.95 del 6 luglio 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) dispone, tra le altre cose (art. 17), il riordino delle province e delle loro funzioni sulla base dei criteri definiti con la deliberazione del Cdm del 20 luglio 2012. Più in particolare manterrebbero le loro funzioni le amministrazioni provinciali con dimensione territoriale non inferiore a 2.500 kmq e con popolazione residente non inferiore a 350 mila abitanti. Per le altre province il destino è la scomparsa o l'accorpamento fino al raggiungimento dei requisiti minimi sopra indicati. Tale riordino potrebbe avere conseguenze sulla organizzazione territoriale delle istituzioni ordinistiche, la quale potrebbe seguire in parallelo quella delle amministrazioni provinciali.